COVID-19: D.L. n. 2/2021 – Ulteriori misure di contenimento

15 Gennaio 2021

E' stato pubblicato nella GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021 il D.L. n. 2/2021 recante *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021".*

Tra le misure contenute nel decreto, in vigore dal 14 gennaio 2021 (giorno della sua pubblicazione in G.U.), si riportano, per quanto di interesse, le seguenti disposizioni:

- prorogato, al **30 aprile 2021**, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi del D.L. n. 19/2020 e del D.L. n. 33/2020;
- confermato, **dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021**, il divieto, già in vigore, di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, *fatti salvi quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute*. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- confermate, **dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021**, sull'intero territorio nazionale, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del D.L. n. 19/2020, tra cui le seguenti:
    - è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone. Tale spostamento può avvenire all'interno della stessa Regione, in area gialla, e all'interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa;
    - in caso di limitazione della mobilità in ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
- istituita un'area nella quale si collocano le Regioni (individuate con Ordinanza del Ministro della salute) con uno scenario di "tipo 1", un livello di rischio "basso" e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (c.d. "area bianca"). In tale area non si applicano le misure restrittive previste per le aree gialle, arancioni e rosse e le attività si svolgono secondo specifici protocolli individuati con appositi DPCM;
- confermate le sanzioni previste dall'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, per le violazioni delle suddette disposizioni.